

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**  
**RICORSO**

Per l'avv. **Poma Gaspare** nato a Marsala (TP) il 25 luglio 1980, C.F.: PMOGPR80L25E974B, residente a Castelvetro Frazione Marinella di Selinunte nella via Alceste n. 22, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Lentini, c.f.: LNTGNN55B11C286P, che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria al n. di fax 0924/904173 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it, e Marianna Conforto, c.f.: CNFMNN79A60G273F, che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria al n. di fax 0924/904173 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: confortomarianna@pec.ordineavvocatimarsala.it, entrambi del Foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato ex art. 52, co. 1 lett. B, del d.l.90/2014, conv. in l. n. 114/2014 presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata censiti dal Reginde e comunicati all'Ordine degli Avvocati di Marsala, giusta procura alle liti rilasciata in foglio separato allegato al presente atto

**Contro**

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Ministro pro tempore, c.f.:80188230587, con sede in Roma nel Corso Vittorio Emanuele II n. 116;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro pro tempore, c.f.: 80415740580, con sede in Roma nella via Venti Settembre n. 97;
- il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nella Piazza del Viminale n. 1;
- la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale a Roma nel viale Marx n. 15;

tutti legalmente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma nella via dei Portoghesi, 12, cap 00186, e domicilio digitale [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) tratto sul sito dell'Avvocatura alle notifiche degli atti giudiziari espressamente destinato

**e nei confronti**

**di tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei** che precedono il ricorrente nella graduatoria definitiva di merito, che è collocato alla posizione n. 5109, del concorso funzionari amministrativi, approvata dalla commissione RIPAM nella seduta del 12.01.2022, pubblicata il 14.01.2022, che hanno ottenuto un punteggio da 28 a 28,5

**Avverso**

- la graduatoria finale di merito vincitori e idonei del concorso funzionari amministrativi approvata dalla commissione RIPAM nella seduta del 12.01.2022, pubblicata il 14.01.2022 nel sito online [http://riqualificazione.formez.it/search2?search\\_api\\_views\\_fulltext=&page=2](http://riqualificazione.formez.it/search2?search_api_views_fulltext=&page=2), nella parte in cui è attribuito al ricorrente il punteggio di 28 anziché di 28,5;
- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e presupposti, per le seguenti ragioni:

**in fatto**

In data 30.06.2020 era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM.

In base all'art. 1 del bando, i requisiti specifici per la partecipazione al concorso suddetto era il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.

L'art. 9 rubricato "*Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito*" stabilisce quanto segue:

*“1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.*

*2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.*

*3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.*

*4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti).....*

*5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:*

*a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:*

*- 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;*

*- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;*

*- **0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;***

*- 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;*

*-1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso;*

*- 0,5 punti per ogni master di primo livello;*

*- 1,5 punti per master universitario di secondo livello;*

*- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca;*

***- 2 punti per ogni diploma di specializzazione.***

*b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri:*

***- 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando;***

*- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando ...”.*

Il termine ultimo per l'invio online della domanda di ammissione al concorso era di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale.

A seguito di ciò, l'avv. Gaspare Poma, presentava, in data 13.07.2020, domanda di partecipazione alla selezione con numero di ordine attribuito: 000001744731.

Orbene, con la suddetta domanda il ricorrente dichiarava, per quanto qui di interesse, 1) di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento equiparata ed equipollente “Giurisprudenza” conseguita il 29.04.2009 presso l'Università degli Studi di Palermo Polo Didattico di Trapani (punteggio 0,5 punti); 2) di essere in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali “G. Scaduto”, conseguito il 28.07.2011 presso l'Università degli studi di Palermo periodo 25.01.2010 / 28.06.2011 (punteggio 2 punti); di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professioni legali, attinente al profilo professionale del concorso di che trattasi (punteggio 3 punti).

Alla suddetta domanda il ricorrente allegava l'autocertificazione di tutti i titoli di studio posseduti.

Si rileva sin da subito che a causa di un mero errore materiale, il

ricorrente indicava nella domanda di partecipazione al concorso, il possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali “G. Scaduto” nello spazio denominato “Master”, piuttosto che nello spazio denominato “diploma di specializzazione”.

Faceva seguito la pubblicazione in G.U. n. 60 del 30.07.2021 del provvedimento della Commissione RIPAM di modifica e rettifica dei termini del concorso pubblico sopra descritto, con cui è stato elevato il numero complessivo dei posti messi a concorso a 2736 ed è stata modificata ai sensi dell'art. 1, la procedura concorsuale prevista dal bando ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legge 1' aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue: *b 1) la prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando è soppressa; b2) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7 del bando, e' svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. b3) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del bando è oppressa; b4) la fase di valutazione dei titoli è svolta secondo la disciplina dell'art. 9 del bando, così come modificato dal presente provvedimento.*

Infine è stato stabilito con il predetto provvedimento in rettifica che *“la commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli ...”*.

Successivamente, il ricorrente riceveva comunicazione da parte di Formez PA di essere stato ammesso al concorso in questione ed era invitato a sostenere la prova scritta per il giorno 07.10.2021 presso MAAS di Catania.

Orbene, l'avv. Poma superava la prova scritta con un punteggio di 23, sicché, a seguito della valutazione dei titoli, avrebbe dovuto conseguire una valutazione finale di 28,5 punti così suddivisi: 23 punti quale esito della prova scritta, 0,5 per la laurea vecchio ordinamento

in Giurisprudenza, 2 punti per il diploma di specializzazione e 3 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ma così non è stato.

Infatti, in data 17.12.2021 era pubblicata la graduatoria finale di merito a carattere provvisorio inerente il concorso funzionari amministrativi in cui il ricorrente era collocato in posizione 5113 con un punteggio di 28 anziché di 28,5, risultando idoneo.

Faceva seguito la nota il 17.12.2021 a firma del ricorrente indirizzata a Formez PA, trasmessa via pec in pari data, avente ad oggetto "*Rettifica punteggio e posizione in graduatoria Gaspare Poma concorso 2736 funzionari amministrativi*", con cui il dott. Poma rilevava l'erronea attribuzione del punteggio inerente i titoli di studio di 5 punti anziché di 5,5 così suddivisi:

0.5 punti per laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza con votazione 90/110;

3 punti per abilitazione all'esercizio delle professioni legali;

2 punti per diploma di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo.

In ragione di ciò e tenuto conto del punteggio di 23 ottenuto nella prova scritta, il punteggio finale del ricorrente non era di 28 come indicato nella predetta graduatoria bensì di 28,5.

In data 14.01.2022 era pubblicata la graduatoria finale di merito vincitori e idonei del concorso funzionari amministrativi approvata dalla commissione RIPAM nella seduta del 12.01.2022, pubblicata il 14.01.2022 nel sito online [http://riqualificazione.formez.it/search2?search\\_api\\_views\\_fulltext=&page=2](http://riqualificazione.formez.it/search2?search_api_views_fulltext=&page=2), in cui l'avv. Poma è collocato nella posizione 5109 (idoneo) con un punteggio di 28 anziché di 28,5, donde il presente ricorso:

**in diritto**

**Travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti e della realtà/ violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso pubblicato nella G.A. n. 50 del 30.06.2020 / violazione del principio di legalità e di buon andamento / violazione e falsa**

**applicazione degli artt. 6 e 18 l. 241 del 1990:**

Nel caso che ci occupa, nella domanda di partecipazione al concorso, il ricorrente ha indicato in maniera esatta tutti gli estremi dei titoli ed ha allegato le relative certificazioni versate nel relativo fascicolo personale.

Per ciò che attiene all'erronea valutazione del diploma di specializzazione posseduto dal ricorrente, che per un mero errore formale è stato inserito nella domanda di partecipazione nello spazio riservato ai "Master" piuttosto che nella casella denominata "diploma di specializzazione", si ritiene che detto errore non sia preclusivo all'ottenimento del punteggio di 2 punti in ragione della circostanza che la descrizione del titolo posseduto è estremamente chiara: "Titolo: *diploma di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto. Data conseguimento: 28 June 2011. Università: Università degli Studi di Palermo. Periodo: 25.01.2010 - 28.06.2011*".

Secondo il comma 5 dell'art. 9 del Bando la Commissione doveva verificare il titolo dichiarato dal concorrente, indipendentemente dalla collocazione che lo stesso di detto titolo aveva fatto nei vari riquadri della domanda di partecipazione.

Dunque, nella fattispecie il ricorrente non è incorso nella mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale, piuttosto detto titolo è stato indicato in una diversa casella nella domanda di partecipazione a causa di un mero errore formale scusabile e verificabile ai sensi della disposizione sopra indicata dalla Commissione concorsuale; specie in presenza, come nella fattispecie, di una espressa indicazione dell'errore di valutazione del titolo rappresentata via pec dal concorrente sull'esito della graduatoria provvisoria, a cui invece alcuna risposta ha dato la commissione.

L'Amministrazione aveva, pertanto, il dovere di valutare correttamente il titolo posseduto dal ricorrente come diploma di specializzazione mediante attribuzione di 2 punti, anziché come master a cui conseguono 1,5 punti, consentendo allo stesso la mera

regolarizzazione e non già un'integrazione della domanda di partecipazione, solo quest'ultima non consentita in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio di *par condicio* dei candidati.

E' evidente che nessuna carenza è riscontrabile nella domanda di partecipazione suddetta, poiché il ricorrente ha indicato puntualmente tutti i titoli di studio posseduti allegando peraltro le relative autocertificazioni.

Dunque, nel caso di specie l'Amministrazione ha travisato i fatti sottoposti al suo esame interpretando formalisticamente l'art. 9 del bando di concorso, in violazione del principio del soccorso istruttorio previsto dagli artt. 6 e 18 l. 241 del 1990 e soprattutto della precisa disposizione del comma 5 dell'art. 9 del bando che impone la valutazione diretta da parte della commissione dei titoli indipendentemente dal valore agli stessi attribuito dal concorrente.

L'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessaria proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe nella fattispecie per un errore facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V con sentenza 19 settembre 22 novembre 2019 n. 7975, secondo cui il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

Nel caso di specie nessuna omissione è contenuta nella domanda di partecipazione al concorso, poiché tutti i titoli di studio posseduti dal ricorrente sono stati indicati e descritti con precisione.

### **Istanza cautelare**

Considerata la presenza del prescritto *fumus boni iuris* si impone, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti della graduatoria impugnata, o in subordine che imponga alla commissione concorsuale il riesame della documentazione prodotta al sig. Poma con specifico riferimento al titolo in questione.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che alla parte istante, risultata idonea a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi assegnato il ruolo a seguito di scorrimento della graduatoria in virtù della corretta valutazione del diploma di specializzazione a cui consegue un più alto punteggio e quindi un avanzamento in graduatoria.

Qualora il ricorrente non venisse incluso nella graduatoria *de quo* secondo i punteggi allo stesso spettante, perderebbe la possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato, subendo un ingente e gravissimo danno a carattere economico e professionale.

Per tali motivi, urge l'emissione di un provvedimento cautelare a carattere collegiale che abbia l'effetto di sospendere la graduatoria in essere e vi inserisca l'istante nella corretta posizione e con il punteggio spettante di 28,5 o che imponga in via di urgenza il riesame della domanda dell'avv. Poma.

### **Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Considerata la necessità che il contraddittorio venga esteso a tutti i concorrenti che precedono il ricorrente nella graduatoria definitiva che hanno ottenuto un punteggio da 28 a 28,5;

Considerato altresì che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone chiamate in giudizio di cui peraltro non si conoscono i dati anagrafici e di residenza;

si chiede all'Ill.mo sig. Presidente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, cpa, di autorizzare il ricorrente alla notifica per pubblici proclami

mediante inserimento del ricorso nel sito web <http://riqualificazione.formez.it/> o nelle altre forma che la S.V. vorrà disporre.

Ritenuto quanto sopra

### **Piaccia al Tribunale adito**

Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa

Preliminarmente:

Accogliere l'istanza ex art. 41, comma 4, cpa, autorizzando il ricorrente alla notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami.

Accogliere l'istanza cautelare per i motivi sopra esposti.

Nel merito:

annullare parzialmente la graduatoria impugnata, mediante attribuzione al ricorrente di un punteggio di 28,5 e di sponendo la ricollocazione in graduatoria del ricorrente in ragione del nuovo punteggio attribuito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 50 del 30.06.2020;
- 2) domanda di partecipazione al concorso presentata il 37.07.2020 con relativa ricevuta;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 inerente la laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento con elenco delle materie sostenute;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 relativa al diploma di specializzazione in professioni legali "G. Scaduto" con relativa votazione;
- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 relativa al titolo di abilitazione alle professioni forensi;
- 6) rettifica bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 60 del 30.07.2021;
- 7) esito prova scritta;
- 8) attestato di partecipazione al concorso;

- 9) graduatoria provvisoria del 17.12.2021;
- 10) nota trasmessa via pec il 17.12.2021 di contestazione del punteggio attribuito al ricorrente;
- 11) graduatoria definitiva pubblicata il 14.01.2022.

Castelvetrano 10 marzo 2022

Avv. Giovanni Lentini

Avv. Marianna Conforto

Firmato  
digitalmente da

**MARIANNA  
CONFORTO**

CN =  
CONFORTO  
MARIANNA  
C = IT

Firmato digitalmente da

**GIOVANNI  
LENTINI**

**C = IT**